ROMA
ROMA CAPITALE
MUNICIPIO X
21 DIC. 2017
CO/ 153706

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale
22 DIC 2017
N. RC/ 36974

ORDINANZA DELLA SINDACA
N. DEL

N. 191 22 DIC. 2017

Oggetto:
Stagione invernale 2017/2018 sul Litorale di Roma Capitale.
Norme e Disposizioni.

Il Direttore
del Municipio Roma X
Cinzia Esposito

La Presidente
del Municipio Roma X
Giuliana Di Pillo

Visto
Il Segretario Generale
Roma Capitale
Pietro Paolo Mileti

Premesso:
che per la stagione invernale 2017/2018 si ritiene importante per la cittadinanza disciplinare l'attività relativa alla destagionalizzazione dell'offerta turistica lungo il litorale marittimo di Roma Capitale;
visto il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto n. 327 del 30.03.1942 aggiornato al D.Lgs. n. 5 del 19.01.2017;
visto il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 328 del 15.02.1952;
vista la Legge n. 689 del 24.11.1981, recante "Modifiche al sistema penale" e ss.mm.ii.;
vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Roma n. 18 del 30.04.1990;
vista la Legge n. 104 del 05.02.1992, contenente norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
vista la Legge n. 114 del 31.03.1998, recante la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15.03.1997";
vista la D.G.R. Lazio n. 2816 del 25.05.1999 di subdelega dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo ai fini turistici e ricreativi;
visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
vista la D.G.R. Lazio n. 1161 del 30.07.2001, "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi della Legge Regionale del 06 agosto 1999 n. 14, Integrazione e chiarimento alla D.G.R. 25 maggio 1999, n. 2816, in materia di gestione di beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico - ricreative";
visto l'art. 1, comma 254, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e l'obbligatorietà per gli enti competenti, di individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili nonché le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione;
vista la Legge della Regione Lazio n. 13 del 06.08.2007, riguardante l'organizzazione del sistema turistico laziale e ss.mm.ii.;
vista la Legge n. 69 del 18.06.2009;
vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 18/2011;
visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

vista la Deliberazione del Consiglio del Municipio X di Roma Capitale adottata nella seduta del 17.07.2014 n. 28, recante "*Linee di indirizzo per il libero accesso e transito sulle spiagge del litorale Roma Capitale", con la quale, all'unanimità, si è deliberato di "formulare, ai competenti organi di gestione del Municipio, l'indirizzo politico per la piena fruibilità delle spiagge del litorale di Roma Capitale da parte dell'utenza, durante tutti i mesi dell'anno, favorendo il miglior soddisfacimento delle istanze che pervengono dalla cittadinanza, consentendo, tramite l'adozione di idonei provvedimenti amministrativi, il libero ingresso ed il libero transito sui predetti arenili, senza limitazioni, attraverso l'apertura di idonei varchi, rispetto ai quali la stessa Amministrazione Municipale provvederà a garantirne la sicurezza e la pulizia*";
vista, altresì, la Direttiva dell'08.04.2015 dell'Assessore alla legalità con delega al Litorale di Roma Capitale con cui è stato dato "*indirizzo agli Uffici del Municipio di Roma X affinché vengano assunti tutti i necessari atti e provvedimenti volti a dare integrale attuazione ed esecuzione alle "Linee di indirizzo per il libero accesso e transito sulle spiagge del litorale Roma Capitale", espresse con la citata deliberazione del Consiglio del Municipio X di Roma Capitale assunta nella seduta del 17.07.2014 n. 28, coerentemente con le finalità, gli interessi pubblici e le valutazioni ivi riportate e con gli obiettivi determinati dall'art. 1, comma 254 della Legge 27.12.2006 n. 296, nonché con la peculiare natura di bene pubblico e uso da parte della collettività del demanio marittimo, avviando in tempi solleciti i necessari procedimenti per il recupero della visuale a mare e delle piena fruibilità delle spiagge, (omissis) e comunque per l'intero anno solare, provvedendo a dare, di ogni atto, comunicazione ai relativi eventuali controinteressati, ove individuati, nei termini di legge*";
vista l'azione amministrativa intrapresa dal Municipio Roma X per la riapertura dei varchi pubblici di accesso al mare, individuati dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Roma nel 1989, che ha coinvolto, tra l'altro, le Associazioni di Categoria esistenti sul territorio ed i concessionari degli Stabilimenti Balneari interessati dall'Ordinanza della Capitaneria n. 18/1990;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1996 del 23.07.2014 dell'allora Direzione Ambiente e Territorio del Municipio Roma X con la quale è stata disposta la riapertura dei varchi chiusi con l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 18/1990, e situati, rispetto al fronte mare, uno in adiacenza del lato ponente dello Stabilimento Balneare denominato "Battistini", l'altro, in adiacenza del lato levante dello Stabilimento Balneare denominato "Elmi";
vista la Determinazione Dirigenziale n. 654 dell'8.04.2015, rettificata con D.D. n. 688 del 14.04.2015, dell'allora Direzione Ambiente e Territorio del Municipio Roma X, con la quale è stata disposta l'apertura del varco di libero accesso al mare situato sul lato levante dello Stabilimento Balneare denominato "La Rotonda" sito in Roma, Piazzale Cristoforo Colombo, nonché del varco di accesso al mare situato tra gli Stabilimenti Balneari "La Rotonda" e "Kursaal", siti in Piazzale Cristoforo Colombo e Lungomare Lutazio Catulo – località Lido di Ostia;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 655 dell'8.04.2015, integrata con D.D. n. 657 del 09.04.2015, dell'allora Direzione Ambiente e Territorio del Municipio Roma X, con la quale è stata disposta d'ufficio l'apertura del varco di libero accesso al mare ed alla spiaggia, lato ponente del fronte mare, in adiacenza al confine dello Stabilimento Balneare denominato "Marechiaro" sito in Roma, Lungomare Paolo Toscanelli n. 127;
visti i restanti varchi di accesso al mare da realizzare in prossimità della struttura turistico-ricreativa denominata "A.R.C.A", tra "Bicocca" ed il "Circolo Velico Azzurra" e tra "la Vecchia Pineta e "Nuova Pineta-Pinetina";
vista l'Ordinanza cautelare n. 1931 del 7.05.2015 del TAR Lazio – Sezione II;
viste le Ordinanze del Consiglio di Stato Sezione Sesta n. 2542 e 2543 del 10.06.2015 secondo le quali: "*a norma della lettera e), comma 251, articolo 1 della Legge 269/2006, costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio "l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione", e che, inoltre, "dovrà essere lasciato libero sul confine fra le due concessioni un corridoio di non meno di mt. 2 per permettere l'accesso libero*";
vista la Legge Regione Lazio n. 8 del 26.06.2015;

viste le note da prot. CO79700 a prot. CO79711 del 4.07.2015 di trasmissione dei predetti Verbali ed il richiamo alle pronunce del Consiglio di Stato nn. 2542-2543/2015;
vista, altresì, l'Ordinanza del TAR Lazio n. 3364 del 31.07.2015 secondo cui *"(omissis) il diritto di accesso alla battigia non ha carattere assoluto, ben potendo le amministrazioni comunali, in via di sub-delega, individuare forme di regolarizzazione, nel pubblico interesse ed, eventualmente, anche al fine di bilanciare tali libertà con i diritti derivanti dalle concessioni, l'accesso alla battigia può comunque avvenire anche di notte, attraverso i varchi cosiddetti pubblici*";
visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27.08.2015;
visto il Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12.08.2016, recante la "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";
visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.12.2016;
viste le circolari emanate in materia dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
visti gli artt. 17,28,30,68,81,1161,1164,1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 59 e 224 del relativo Regolamento di Esecuzione;
visto l'art. 650 c.p. ("Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità");
vista la Normativa ed i Regolamenti vigenti in materia;
vista l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 49/2017 della Capitaneria di Porto di Roma;
vista la Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma X n. 367 del 24.02.2017;
vista la Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma X n. 396 del 28.02.2017;
viste le Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 502, 503 e n. 1119 del 2017.
Considerato che
ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regione Lazio n. 13 del 06.08.2007, introdotto dalla Legge Regione Lazio n. 8 del 26.06.2015, è promossa la destagionalizzazione dell'offerta turistica e dello svolgimento di attività collaterali alla balneazione sulle aree del demanio marittimo dello Stato attraverso l'utilizzazione annuale delle suddette aree con finalità turistiche e ricreative;
in particolare, il comma 2 dell'art. 52 bis della Legge Regione Lazio n. 13/2007 dispone: "*In attuazione del comma 1, le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal comune, su istanza del concessionario a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia*";
la presente Ordinanza è finalizzata a disciplinare la stagione invernale 2017-2018, regolando anche profili che attengono all'incolumità pubblica ed alla salute degli utenti e degli addetti al settore, con implicazioni anche in tema di ordine e sicurezza pubblici;
per stagione "invernale" si deve intendere il periodo dell'anno non compreso nella stagione estiva come determinata all'articolo 1, punto 1.1., della Ordinanza Balneare n. 65/2017.
Ritenuto di dare previa comunicazione al Prefetto di Roma, ai fini della predisposizione degli strumenti eventualmente ritenuti necessari all'attuazione delle disposizioni qui riportate, anche ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L.;
ferme restando le competenze della Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Roma a regolamentare le attività connesse all'uso degli specchi acquei e all'attività di assistenza e salvataggio;
preso atto della Circolare n. 22 del 25.05.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui, tra l'altro, si specifica cosa debba intendersi per opere di facile rimozione, ovvero tutte le "*strutture che possono essere effettuate con montaggio di parti elementari come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero, di cemento armato normale o precompresso, di acciaio, di legno o altro materiale con o senza muri di tompagno, costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale. Le piattaforme o solette – al pari delle palificazioni in legno – costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le opere e i manufatti, non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla*

rileva che esse vengano o meno danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti delle opere e dei manufatti", attribuendo, dunque, alle stesse carattere di temporaneità.
Considerato, inoltre, che
detta limitazione temporale è del tutto ragionevole al fine di assicurare all'utenza, almeno nei periodi invernali, l'unitaria percezione del contesto costiero;
non può, infatti, ritenersi sussistente alcun "*favor*" per il mantenimento annuale delle strutture funzionali all'attività estiva di balneazione, essendo tale mantenimento comunque condizionato dal rilascio del nulla - osta paesaggistico prescritto dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;
l'esistenza di una autorizzazione che attesti la compatibilità ambientale e paesaggistica delle opere di facile rimozione per il solo periodo estivo non comporta necessariamente che tale compatibilità sussista anche per il periodo invernale;
l'art. 52 bis della Legge Regione Lazio n. 13/2007 non può, infatti, legittimare la permanenza ininterrotta, e non meramente stagionale, di strutture di facile rimozione indipendentemente dalla valutazione di compatibilità paesaggistica come regolata dall'art. 146 del citato D.Lgs. n. 42/2004;
al fine di pervenire alla destagionalizzazione del turismo balneare che promuova il più possibile l'attività turistica nei Lidi, in attuazione della Legge Regione Lazio n. 13/2007, così come modificata ed integrata dalla Legge Regione Lazio n. 8 del 26.06.2015, è indispensabile individuare una strategia di programmazione delle iniziative delle strutture balneari;
con la presente Ordinanza si intende, pertanto, determinare, per il periodo dell'anno non compreso nella stagione estiva, i contenuti e le condizioni minimali per la presentazione all'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio Roma X, delle istanze di adesione alla "stagione invernale sul litorale di Roma", da parte dei Concessionari o di eventuali gestori di spiagge libere con servizi;
L'accesso al mare è a totale rischio e pericolo del cittadino, non essendo obbligatorio il servizio di salvamento.

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui richiamati, le seguenti disposizioni per la stagione invernale sul litorale di Roma:

Art. 1
DURATA DELLA STAGIONE INVERNALE SUL LITORALE

1.1. La stagione invernale 2017 inizia il 22 Dicembre e termina il 30 Aprile 2018.

1.2. In ossequio alla normativa ed ai regolamenti vigenti in materia, e come già ampiamente noto, tutte le strutture di facile rimozione autorizzate per lo svolgimento delle attività connesse alla balneazione, anche se munite di autorizzazioni paesaggistiche stagionali, dovevano essere rimosse al termine della stagione balneare estiva determinata ai sensi dell'art. 1, punto 1.1. dell'Ordinanza Balneare n. 65/2017, e comunque entro e non oltre il 30.11.2017.

1.3. Nel corso delle operazioni di smontaggio da eseguirsi previa preventiva comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo Municipale, delle opere di facile rimozione e fino alla conclusione delle stesse, era cura del concessionario e/o gestore mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione.

1.4. Le operazioni di riallestimento delle opere di facile rimozione preliminari all'apertura della stagione balneare estiva potranno iniziare a decorrere dal 01.04.2018 previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo Municipale e fermo restando l'obbligo di assicurare la pubblica incolumità.

1.5. Nel predetto periodo invernale possono essere installate barriere antisabbia a protezione delle strutture turistico-ricreative, previa comunicazione al competente Ufficio Demanio Marittimo del Municipio Roma X, secondo quanto disciplinato dall'art. 16, punto 3 del Regolamento Regione Lazio n. 19 del 12.08.2016, con le seguenti prescrizioni:

- devono essere in possesso di tutti i titoli abilitativi nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistico – ambientale ed urbanistica;
- devono essere costituite con piedritti semplicemente infissi nella sabbia e realizzati in legno trattato con impregnante e sistemi antischeggia o realizzati in materiale ecocompatibile rispettando, inoltre, quanto già disciplinato dalla Regione Lazio, con Deliberazione n. 1161 del 30.07.2001 recante: "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della Legge Regionale 6.08.1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa";
- devono essere posizionate almeno a 10,00 metri dalla battigia;
- devono essere alte massimo 1,50 metri;
- devono consentire almeno un accesso alla spiaggia ed alla battigia di larghezza non inferiore a 3,00 metri, il quale sia realizzato in corrispondenza delle passerelle per disabili, obbligatorie in virtù della L. n. 104 del 5.02.1992;
- devono essere rappresentate graficamente nella planimetria, in scala 1:100, con indicazione delle loro caratteristiche tecnico – costruttive da depositare presso il summenzionato Ufficio Demanio Marittimo del Municipio Roma X.

1.6. E' obbligatorio il posizionamento di apposita cartellonistica recante: "Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio" come da Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n. 49/2017.

Art. 2
DESTAGIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE SUL DEMANIO MARITTIMO DELLO STATO

2.1. I concessionari, e/o i gestori di spiagge libere con servizi, che intendono aderire alla stagione invernale, al fine di ampliare, diversificare l'offerta turistica del territorio e contribuire alla destagionalizzazione, devono presentare esplicita richiesta al competente Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale, corredata dal "Programma delle iniziative" per attività elioterapiche, culturali, ricreative, ludiche ed attività di somministrazione da concepirsi come servizio aggiuntivo atto a completare l'offerta delle medesime strutture, nel contemperamento degli interessi pubblici e privati.

2.2. L'autorizzazione a prolungare l'apertura dei servizi secondari alla balneazione durante la stagione invernale, è subordinata alla previa rimozione di tutte le strutture di facile rimozione funzionali all'attività di balneazione estiva presenti sull'arenile, anche se previste dal titolo concessorio e munite di eventuale autorizzazione di compatibilità paesaggistica limitatamente alla stagione estiva come disposto nel precedente articolo 1, punto 1.2., nonchè alla presentazione del "Programma delle iniziative".

Art. 3
ORARIO DI APERTURA DEI SERVIZI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE

3.1. Fermo restando quanto disposto all'art. 1, l'orario di apertura degli stabilimenti balneari e/o chioschi durante la stagione invernale, preventivamente autorizzati dall'Ufficio Demanio Marittimo Municipale è stabilito dalle ore 9.00 alle ore 24.00.

3.2. Eventuali deroghe, in relazione a particolari eventi potranno essere oggetto di specifica successiva autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio Roma X emessa in base alla legge ed ai regolamenti vigenti.

Art. 4
IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

4.1. Il Programma delle iniziative si compone di un calendario delle attività da svolgersi presso lo stabilimento balneare e/o le aree di Demanio Marittimo dello Stato in concessione, durante il periodo della stagione invernale così come identificata nell'articolo 1 della presente Ordinanza.

4.2. Le iniziative da inserire nel programma possono avere carattere ricreativo, sportivo, culturale, ambientale, di spettacolo, ludico e turistico promozionale.

4.3. Durante i giorni di apertura degli stabilimenti per lo svolgimento delle iniziative previste nell'ambito del programma, è consentita, come servizio complementare, la somministrazione di alimenti e bevande, oltre alle altre eventuali attività connesse alla principale per le quali si sia in possesso dei requisiti di legge e delle necessarie autorizzazioni.

4.4. In relazione ad ogni iniziativa di cui si compone il calendario nel Programma deve essere indicato anche:
- il periodo di durata e gli orari dell'iniziativa;
- la puntuale localizzazione dell'iniziativa;
- l'individuazione di eventuali strutture precarie temporanee utilizzate per lo svolgimento delle iniziative del Programma, in conformità ai titoli autorizzativi necessari.

4.5. Il Programma delle iniziative dovrà essere presentato al SUAP, all'Ufficio Demanio Marittimo ed al Corpo di Polizia Locale del Municipio Roma X almeno 15 giorni prima dell'avvio delle iniziative.

4.6. Qualora la realizzazione delle iniziative inserite nel Programma sia soggetta a specifiche autorizzazioni od altri atti di consenso comunque denominati, il concessionario e/o il gestore di spiagge libere con servizi è tenuto a munirsi delle necessarie autorizzazioni prima dell'inizio delle attività programmate, in quanto l'inserimento dell'iniziativa nel programma non costituisce in alcun modo titolo autorizzatorio allo svolgimento dell'iniziativa medesima.

4.7. In caso di Programma presentato in forma congiunta da più concessionari e/o gestori di spiagge libere con servizi, lo stesso dovrà essere sottoscritto da tutti i proponenti.

4.8. Qualora l'aggregazione venga promossa dalle Associazioni di Categoria, il Programma delle iniziative dovrà riportare l'impegno dei singoli associati coinvolti a garantire l'apertura delle strutture e la realizzazione delle iniziative proposte.

Art. 5
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI E/O GESTORI DI SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI

5.1. I concessionari e/o i gestori delle spiagge libere con servizi devono:
- affiggere la presente Ordinanza in luogo visibile alla collettività;
- consentire il libero e gratuito accesso e transito, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, per il raggiungimento della battigia antistante l'area di propria pertinenza;
- essere muniti di tutte le licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- assicurarsi che tutti gli impianti, servizi ed attrezzature siano in perfetta efficienza e, laddove previsto, siano dotati di tutte le certificazioni necessarie;

- posizionare in luogo ben visibile e per tutta la durata dell'apertura invernale, apposito cartello informativo riportante l'avviso di assenza del servizio di assistenza bagnanti e salvamento secondo le disposizioni dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 49/2017 della Capitaneria di Porto di Roma;
- garantire uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile, anche da parte delle persone diversamente abili, con predisposizione di un varco all'interno delle barriere antisabbia di larghezza non inferiore a 3,00 metri, il quale sia realizzato in corrispondenza delle passerelle per disabili, obbligatorie in virtù della Legge n. 104 del 05.02.1992;
- disporre di una cassetta di pronto soccorso per ogni evenienza;
- disporre di una copertura assicurativa contro danni a terzi a garanzia delle condizioni di idoneità delle zone e strutture accessibili al pubblico.

Art. 6
LIBERO ACCESSO E TRANSITO PER ACCEDERE ALLA BATTIGIA

6.1. L'accesso alla battigia mediante i varchi pubblici, nella misura di uno ogni 300 metri di costa, è libero in ogni orario, anche notturno, per tutto l'anno solare, fermi restando il divieto di pernottamento.

6.2. Laddove nel raggio di 300 metri non siano presenti spiagge libere o spiagge libere con servizi che possano assolvere alla funzione di cui al comma precedente, è obbligatoria la realizzazione di un varco, anche nelle more dell'approvazione del PUA capitolino.

6.3. I varchi di cui ai commi precedenti possono essere realizzati anche all'interno delle aree in concessione agli stabilimenti balneari.

6.4. L'accesso alla battigia è, altresì, libero e gratuito anche mediante gli ingressi degli stabilimenti balneari con le modalità di cui al precedente articolo 5.

6.5. L'accesso alla battigia deve essere sempre consentito anche qualora lo stabilimento sia in prossimità di un fruibile varco pubblico di accesso.

6.6. È fatto divieto di apporre all'ingresso dello stabilimento indicazioni – quali, a mero titolo esemplificativo, "biglietteria", "biglietti", "ticket", "titoli d'ingresso", in qualunque lingua espresse – comunque idonee ad indurre in errore in ordine alla totale gratuità dell'accesso. È fatto altresì divieto di chiudere od ostacolare in alcun modo l'ingresso dello stabilimento destinato al libero accesso e transito mediante cancelli, porte, barriere, tornelli e, comunque, qualsivoglia installazione atta a selezionare gli ingressi pedonali.

Art. 7
CORRIDOI DI LANCIO

7.1 L'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela ed a vela con motore ausiliario di cui all'art. 12 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 49/2017 della Capitaneria di Porto di Roma, sono consentiti unicamente nel tratto di arenile compreso tra il II° ed il III° Cancello della spiaggia libera di Castelporziano.

7.2. Nella zona di cui al punto precedente è consentito l'esercizio delle predette attività in conformità al regolamento di disciplina del diporto nautico del circondario marittimo di Roma vigente e dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 49/2017 della Capitaneria di Porto di Roma.

7.3. I soggetti che intendano posizionare corridoi di lancio, al fine di esercitare le attività di cui sopra, dovranno preventivamente acquisire specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di disciplina del diporto nautico approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto, mediante istanza corredata da idonea planimetria e rappresentazione grafica.

7.4. I soggetti autorizzati dalla Capitaneria di Porto all'installazione e gestione dei corridoi di lancio nonchè della relativa segnaletica fissa e galleggiante, dovranno garantirne il mantenimento ed il libero uso, ivi compreso quello dei mezzi di soccorso.

7.5 I soggetti che vogliano praticare le attività di cui al punto 7.1., singolarmente o riuniti in associazioni e/o scuole, devono essere muniti di assicurazione contro eventuali danni causati a persone o cose.

7.6. La mancanza del corridoio di lancio preclude la pratica dell'attività di atterraggio e di partenza delle unità da diporto a motore, a vela ed a vela con motore ausiliario nel tratto di arenile individuato al punto 7.1.

7.7. Nell'area di che trattasi dovrà comunque essere garantito il libero transito sulla battigia.

7.8. Roma Capitale è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone e/o cose derivante dallo svolgimento delle predette attività, che dovesse eventualmente verificarsi nei corridoi in questione.

Art. 8
DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE

8.1. I fruitori delle spiagge dovranno rispettare i seguenti divieti riconducibili alla normativa vigente e/o disposizioni regolamentari, espressamente richiamati a tutela del bene demaniale, dell'uso collettivo dello stesso, delle buone prassi e delle norme di civile convivenza; in particolare è fatto divieto di:

- campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende o altri mezzi gli spazi resi accessibili;
- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile; dal divieto sono esclusi i piccoli mezzi motorizzati utilizzati dai diversamente abili ed idonei a consentire autonomia nei loro spostamenti;
- introdurre radio o altri apparecchi a diffusione sonora senza il consenso del gestore, che in ogni caso dovranno essere tenuti ad un livello tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica;
- esercitare qualsiasi attività di natura promozionale, sportiva o commerciale senza il consenso del gestore; attività che, in ogni caso, dovranno essere svolte nel rispetto delle norme vigenti e previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni;
- gettare in mare o lasciare sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere.

8.2. Fatte salve, in ogni caso, le prescrizioni contenute nell'Ordinanza sulla Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto n. 49/2017, restano in vigore tutte le norme generali, i divieti ed i vincoli stabiliti dall'Ordinanza Balneare n. 65 del 29.04.2017, che possono essere applicati alla fattispecie in oggetto, relativa all'apertura invernale delle strutture secondo le finalità che attengono al corretto uso dei beni del Demanio Marittimo dello Stato a tutela della pubblica incolumità e dell'utilizzo collettivo degli stessi per fini di pubblica utilità.

Art. 9
DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

9.1. I contravventori di quanto disposto nella presente Ordinanza - salvo che il fatto non costituisca più grave reato - verranno sanzionati secondo le disposizioni vigenti in materia di Demanio Marittimo dello Stato ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione. Le violazioni ai suesposti divieti comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 *bis* comma 1 *bis* del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, di cui è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge n. 689 del 24.11.1981, salva l'applicazione

dell'art. 650 del Codice Penale. Trovano altresì applicazione, per la parte di competenza, le norme sanzionatorie previste dal Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005.

9.2. I proventi delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della presente Ordinanza verranno introitati da Roma Capitale.

9.3. Il corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha l'obbligo di far rispettare, per quanto di competenza, la presente Ordinanza.

9.4. È abrogata qualsiasi altra disposizione precedentemente impartita incompatibile con il presente provvedimento, relativamente alla disciplina dell'accesso alla spiaggia, uso degli arenili e visibilità del mare.

9.5. Il reiterarsi di comportamenti o azioni da parte dei concessionari e/o gestori di spiagge libere in servizio, contrari alle disposizioni della presente Ordinanza e l'accertamento anche di una sola violazione agli obblighi prescritti dalla presente Ordinanza, determineranno l'avvio delle procedure di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione - decadenza dalla Concessione Demaniale Marittima - e/o di revoca della Convenzione.

9.6. La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito del Municipio Roma X alla pagina web http://www.comune.roma.it/pcr/it/xiii_uni_org_ael.page.

9.7. Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

9.8. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare.

9.9. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza.

NUMERI TELEFONICI UTILI

NUE 112
Guardia Costiera...1530
Polizia di Stato...113
Vigili del Fuoco...115
Emergenza Sanitaria...118
Centro Antiveleni...06/3054343
Comando Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 06/67696735-6238
Ufficio Demanio Marittimo – Municipio Roma X di Roma Capitale 06/50930979

La Sindaca
Virginia Raggi